



---

Corte IV

D-2265/2017, D-2263/2017, D-2264/2017

## Sentenza del 2 luglio 2019

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
Esther Marti, Contessina Theis,  
cancelliere Lorenzo Rapelli.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_, nato il (...), con la moglie  
B. \_\_\_\_\_, nata il (...), ed i figli  
C. \_\_\_\_\_, nata il (...),  
D. \_\_\_\_\_, nata il (...),  
E. \_\_\_\_\_, nata il (...),  
Siria,  
ricorrenti,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);  
decisioni della SEM del 17 marzo 2017.

**Fatti:****A.**

Gli interessati, cittadini siriani di etnia assiriana e religione cristiana originari di al-Malikiyah nel governatorato di al-Hasakah, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 20 gennaio del 2015 dopo aver lasciato il paese d'origine nel novembre del 2014 (cfr. incarto N 633560, atti A8 e A9; incarto N 633563, atto A4; incarto N 633561, atto A4).

**B.**

**B.a** In corso di procedura A.\_\_\_\_\_ ha addotto essere stato, a partire dal 2005, il direttore del locale Ufficio governativo dell'(...). Quanto ai suoi motivi d'asilo, egli ha preliminarmente fatto menzione di alcune problematiche da lui vissute con la popolazione curda negli anni precedenti. Relativamente al periodo antecedente l'espatrio, l'interessato ha riferito della situazione di insicurezza ingenerata dalla guerra civile in Siria. In particolare, egli ha tenuto a sottolineare la rapida ascesa del Partito curdo dell'Unione Democratica (curdo: Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD) nella regione; partito che avrebbe ottenuto il controllo quantomeno *de facto* delle strutture statali iniziando anche a reclutare forzatamente dei soldati per le proprie milizie. Vi sarebbe inoltre stata un'esplosione a poca distanza dall'abitazione di famiglia e dei bombardamenti dell'aviazione sulla città. Queste ragioni avrebbero condotto il richiedente asilo a far trasferire alcuni dei suoi figli in una regione del paese più sicura. In detto contesto egli avrebbe ricevuto tramite la moglie una convocazione che lo esortava a consegnare un membro della famiglia al PYD e si sarebbe dovuto recare di persona presso un ente adibito al reclutamento. Inoltre, l'Ufficio del quale era a capo sarebbe stato regolarmente oggetto di saccheggi e confische da parte dei miliziani curdi, cosa, congiuntamente al rifiuto di issare il vessillo della Repubblica Araba Unita, lo avrebbe potuto rendere responsabile agli occhi delle autorità del governo centrale. Per questi motivi, egli avrebbe regolarmente segnalato ai suoi superiori gli avvenimenti in parola. D'altro canto, vaste zone del paese sarebbero finite sotto il controllo di gruppi armati di matrice fondamentalista islamica che minaccerebbero l'esistenza stessa della popolazione cristiana (cfr. incarto N [...], atto A20).

**B.b** La moglie, B.\_\_\_\_\_ e la figlia E.\_\_\_\_\_ hanno sostanzialmente confermato la versione di A.\_\_\_\_\_. B.\_\_\_\_\_ ha riferito inoltre di un episodio nel quale un giovane cristiano sarebbe rimasto vittima di una pallottola vagante allorché alcuni esponenti del PYD avrebbero impedito ai soccorritori di prestargli le cure necessarie. Ha inoltre addotto di temere le

azioni dei gruppi fondamentalisti sunniti attivi nella regione (cfr. incarto N 633560, atto A19 e A21).

**B.c** La figlia maggiore, C.\_\_\_\_\_, oggetto di separata procedura in sede di prima istanza, ha a sua volta convalidato il racconto dei genitori. A supporto della tesi circa le pressioni ad opera del PYD, ha raccontato che nella scuola assiriana in cui insegnava tale gruppo avrebbe tentato di imporre l'insegnamento in lingua curda. Quale fatto all'origine dell'abbandono del paese ella ha in particolare fatto riferimento al rischio di reclutamento da parte del PYD (cfr. incarto N 633563, atto A11).

**B.d** L'ulteriore figlia degli interessati, D.\_\_\_\_\_, anch'essa destinataria di separata decisione, oltre ad aver a sua volta segnalato le problematiche già adottate dai famigliari, ha altresì ricondotto l'espatrio ai rischi che avrebbero gravato su di lei in quanto ragazza cristiana ed alla necessità di interrompere gli studi (cfr. incarto N 633561, atto A12).

### **C.**

A sostegno della loro domanda, i richiedenti asilo hanno versato agli atti, oltre ai rispettivi documenti:

- una bolletta della corrente elettrica emessa dal PYD;
- la convocazione militare del PYD menzionata nel corso delle audizioni;
- la segnalazione del sequestro di beni da parte del PYD;
- l'ordine di issare la bandiera destinato all'Ufficio di A.\_\_\_\_\_;
- il paino di studi e il bonifico della retta relativo a D.\_\_\_\_\_.

### **D.**

Il 17 marzo 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto le succitate domande d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti asilo dalla Svizzera con tre separate decisioni dall'esito analogo (tutte notificate il 20 marzo 2017; cfr. avvisi di ricevimento). Nei medesimi provvedimenti l'autorità inferiore ha però giudicato inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati, ammettendoli consequenzialmente in Svizzera a titolo provvisorio.

### **E.**

Con tre distinti ricorsi facenti data al 19 aprile 2017 (cfr. timbri dei plichi raccomandati), gli interessati sono insorti contro le summenzionate decisioni dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento, il riconoscimento dello statuto di

rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; contestualmente l'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio.

**F.**

Il 3 agosto 2017 (recte: 4 agosto 2017, cfr. timbro dei plichi raccomandati) gli insorgenti hanno prodotto in copia un ulteriore mezzo di prova in lingua straniera corredato da una traduzione in tedesco.

**G.**

Con decisione incidentale del 19 luglio 2017, emessa nella procedura D-2265/2017, il Tribunale ha esentato A.\_\_\_\_\_, B.\_\_\_\_\_, e E.\_\_\_\_\_ dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali invitandoli nel contempo a produrre il documento succitato in originale.

**H.**

Con missiva del 18 agosto 2017, i ricorrenti hanno versato agli atti il documento in originale.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

**Diritto:**

**1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1).

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

I ricorrenti hanno partecipato ai procedimenti dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di esse.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito dei gravami.

**2.**

Le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2.ed., n° 3.17).

In specie, posto l'adempimento del summenzionato presupposto, risulta giudizioso congiungere le procedure.

**3.**

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

**4.**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi adottati (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2014/1 consid. 2; MOOR/POLTIER, *Droit administratif*, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300).

I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

**5.**

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisioni del 17 marzo 2017 e non avendo essi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo.

## 6.

**6.1** La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 *in fine* LAsi).

**6.2** Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1).

## 7.

Nelle decisioni impugnate, la SEM ha in primo luogo ricondotto parte delle circostanze addotte dagli interessati alla situazione di guerra in essere nel paese d'origine, irrilevante in materia d'asilo. Quo alla convocazione ricevuta dal PYD, la stessa non sarebbe espressione di un atto persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi, siccome dipendente da criteri oggettivi quali l'età ed il luogo di dimora. Potrebbe inoltre rimanere aperta la questione di sapere se un'eventuale sanzione per le persone che non dovessero rispettare la chiamata in servizio costituisca una persecuzione abbastanza intensa. Ancora, quanto ai timori di A.\_\_\_\_\_ derivanti dalle confische e delle azioni dei miliziani nei confronti dell'Ufficio governativo di cui era a capo, andrebbe in primo luogo rilevato che dette misure, ad ogni modo insufficientemente intense, non sarebbero state intraprese direttamente nei suoi confronti per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Del resto, i problemi pregressi con la popolazione curda difetterebbero del necessario nesso causale con l'espatrio e sarebbero di ordine generale, nel senso che non avrebbero toccato direttamente la famiglia dei richiedenti asilo. Da ultimo, la SEM si è chinata sulla questione di sapere se nel paese d'origine degli interessati possa essere riconosciuta

l'esistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani, giungendo a conclusione che ciò non sarebbe il caso.

## **8.**

**8.1** Nei rispettivi gravami gli insorgenti presentano innanzitutto la situazione in Siria in particolare per quanto concerne la condizione dei cristiani. A loro dire sarebbe notorio che i gruppi fondamentalisti di matrice islamica avrebbero preso il controllo di parte del territorio. Sulla base di tale assunto, gli interessati contestano anzitutto la valutazione della SEM circa l'insussistenza di una persecuzione collettiva. L'accertamento della pulizia etnica in atto in Siria nei confronti dei cristiani, costituirebbe infatti una circostanza giuridicamente rilevante in materia d'asilo ed avrebbe pertanto dovuto indurre la SEM a riconoscere ai ricorrenti lo statuto di rifugiato.

**8.2** Una persona può effettivamente fondare a titolo eccezionale la sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato quanto alla loro realizzazione. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti siano indirizzati unicamente contro una determinata cerchia di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. Le misure devono in ogni caso essere caratterizzate da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorché il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi

effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno avvalersi con successo dell'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a).

**8.1** In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione. Con particolare riferimento al paese d'origine, va però rammentato che il Tribunale, sulla base di un approccio regionale, ha già escluso l'esistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in varie zone della Siria ed in particolare nell'integralità del governatorato di al-Hasaka (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 e D-7024/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicate come sentenze di riferimento). Ora, le argomentazioni di carattere generale contenute nei ricorsi non sono tali da rimettere in discussione l'oculata analisi del Tribunale. L'esistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria e segnatamente nella regione d'origine degli insorgenti va pertanto nuovamente negata. Si rammenti inoltre come le carenze nella protezione contro degli atti di violenza ed il più generale peggioramento delle condizioni di sussistenza siano tributari del conflitto in essere e non riconducibili ad una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa. Tali vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure.

**8.2** Pertanto, al momento attuale non si può concludere che i ricorrenti abbiano a temere, in caso di rimpatrio, un trattamento contrario all'art. 3 LAsi dettato dalla loro appartenenza alla religione cristiana. La valutazione della SEM è sotto tale aspetto pienamente condivisibile.

## **9.**

**9.1** Gli insorgenti ritengono altresì che il rischio di arruolamento forzato nelle fila delle milizie facenti capo al PYD possa giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo.

**9.2** Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). La rilevanza in materia d'asilo può parimenti essere riscontrata, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 44).

**9.3** Con particolare riferimento situazione in Siria, occorre inoltre rammentare che il Tribunale, con una sentenza di riferimento facente data al 2015, ha già concluso che non esiste un rischio di essere esposto a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo qualora l'interessato rischi di essere reclutato o si sottragga al reclutamento da parte delle Unità di Protezione Popolare (YPG: ossia il braccio armato del PYD). In una pari eventualità il reclutamento non sarebbe infatti dettato da uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. sentenza D-5329/2014 consid. 5.3). Tale valutazione risulta tuttora attuale (cfr. sentenze del Tribunale D5941/2017 del 13 marzo 2019 consid. 7; D-3973/2018 del 9 ottobre 2018 consid. 7; D-4215/2016 del 29 maggio 2017 consid. 7.1.2.).

**9.4** Poste queste premesse e in assenza di elementi concreti atti a rimettere in discussione tale assunto, la tesi ricorsuale va dunque disattesa.

L'autorità inferiore ha a giusto titolo concluso che il timore di dover servire nelle Unità di Protezione Popolare curde, rispettivamente di dover mettere a disposizione del PYD uno o più discendenti, sia privo di rilevanza in materia d'asilo.

**10.**

**10.1** I ricorrenti temono di essere vittime di una situazione di persecuzione riflessa a causa della renitenza del figlio rispettivamente fratello F. \_\_\_\_\_, il quale ha ottenuto asilo con separata decisione. C. \_\_\_\_\_ e D. \_\_\_\_\_ sostengono in particolare che rischierebbero di dover svolgere il servizio militare al posto di quest'ultimo.

**10.2** Perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa si necessita che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. Anche in tale contesto, occorre che persona che si avvale di un rischio di esser perseguitata a causa di situazioni riguardanti i famigliari, possa vantare un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi nella sua accezione oggettiva e soggettiva (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1).

**10.3** Proprio siffatti requisiti non risultano però in specie adempiuti. Sulla base degli atti causa e della documentazione relativa alla procedura d'asilo di F. \_\_\_\_\_ (cfr. dossier d'appoggio N [...]), non vi è infatti modo di riconoscere un rischio di rappresaglie con rilevanza per l'asilo in capo ai ricorrenti. In primo luogo, le considerazioni dell'autorità di prima istanza inferibili dall'esito della procedura avente per oggetto il fratello rispettivamente figlio non sono decisive né vincolano il Tribunale, che è in questa sede chiamato a pronunciarsi unicamente sull'esistenza di un timore di esposizione a seri pregiudizi per gli insorgenti. La stessa va d'altro canto categoricamente esclusa dal momento che quest'ultimi hanno addotto di non aver mai avuto alcun problema con le autorità (cfr. incarto N 633 560, atto A20, pag. 4 e seg., [...]). Gli atti all'inserimento e lo stesso gravame lasciano inoltre chiaramente trasparire che la fuga degli insorgenti sia da imputarsi alla situazione securitaria ed al timore di subire persecuzioni da parte di gruppi fondamentalisti e non certo alla paura di essere perseguitati dalle autorità siriane, cosa che pone dubbi anche quanto all'esistenza del necessario legame di causalità materiale tra il timore di rappresaglie ed il bisogno di protezione (cfr. sulla nozione WALTER KÄLIN, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). In definitiva, il fatto che F. \_\_\_\_\_ possa essere considerato come renitente alla leva e sia conseguentemente stato riconosciuto come rifugiato in Svizzera non risulta elemento rilevante ai fini dell'evasione del presente gravame (si vedano

situazioni analoghe nelle sentenze del Tribunale D-2202/2017 del 14 novembre 2017 consid. 7; E-1218/2017 del 30 maggio 2017 consid. 5.3.3; E-8100/15 del 20 luglio 2015 consid. 4.3.3 ).

**10.4** Non vi è dunque da temere che i ricorrenti, nel caso di un ipotetico rientro in patria, siano esposti a pregiudizi rilevanti per l'asilo a causa della situazione di F.\_\_\_\_\_.

## **11.**

**11.1** Nel corso della procedura ricorsuale gli insorgenti hanno prodotto un mandato di arresto in lingua araba corredato da una traduzione in tedesco. Secondo il tenore di quest'ultima, le autorità avrebbero richiesto il fermo di A.\_\_\_\_\_ o, in alternativa, di una tra B.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ e D.\_\_\_\_\_. Nel documento sarebbe indicato che A.\_\_\_\_\_ avrebbe svolto attività minanti la pubblica sicurezza, l'interesse generale e l'integrità territoriale della Repubblica Araba di Siria. Egli avrebbe inoltre trascurato dei fondi pubblici ed abbandonato la sua funzione per recarsi all'estero. Posta la partenza degli interessati dal paese, la questione è di principio da trattare quale motivo d'asilo soggettivo insorto dopo la fuga (cfr. *supra* consid. 5.4).

**11.2** Ora, il Tribunale non può fare a meno che constatare come il contenuto del documento in questione lasci alcuni dubbi quanto al fatto che lo stesso possa essere stato confezionato per i fini della causa. In primo luogo, è singolare che in un documento ufficiale venga richiesto l'arresto alternativo di una tra B.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ e D.\_\_\_\_\_ senza che per quest'ultime sia stata proposta alcuna incriminazione. Allo stesso modo, mal si comprende perché l'ulteriore fratello, F.\_\_\_\_\_, che come detto, risulta privo di interessi nella presente procedura ricorsuale in quanto già posto al beneficio dell'asilo, sia escluso dalla "lista dei famigliari" destinatari della misura coercitiva. Altresì, alla luce del profilo dei ricorrenti e dell'assenza di qualsivoglia attività pregressa di opposizione al regime (si vedano considerazioni in *supra* consid. 9.3), mal si comprendono buona parte dei capi di imputazione elencati nel documento. Sulla base delle sue stesse allegazioni non è infatti chiaro in che modo A.\_\_\_\_\_ abbia svolto attività minanti la pubblica sicurezza, l'interesse generale e l'integrità territoriale della Repubblica Araba di Siria. Del resto, nel contesto siriano è nota la facilità di ottenimento di tali mezzi di prova dietro pagamento (cfr. sentenza del Tribunale D-4215/2016 del 29 maggio 2017 consid. 7.2.1), cosa che ad essa contribuisce a mettere in discussione il valore probatorio del documento predetto, già inficiato dai summenzionati dubbi contenutistici.

**11.3** D'altro canto, il Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla rilevanza in materia di statuto di rifugiato dell'abbandono di una posizione nella amministrazione pubblica siriana. La stessa risulta effettivamente punibile e di principio può condurre alla comminazione di una multa o di una pena detentiva. Di norma, in assenza di una pregressa catalogazione come oppositore, la giurisprudenza non riconosce però una pertinenza ai fini dell'ottenimento dello statuto di rifugiato di un eventuale procedimento penale per abbandono non autorizzato dei pubblici uffici (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-5362/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 8.3, D-373/2016 del 22 gennaio 2018 consid. 6.7, D-4493/2015 del 7 luglio 2016 consid. 7.3, D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.3). In specie, come detto, i ricorrenti non risultano aver avuto alcuna problematica pregressa con il regime siriano.

**11.4** In definitiva, il Tribunale addiviene alla conclusione che quandanche fosse effettivamente stata avviata una procedura penale per causa di abbandono del posto di lavoro, la stessa non sarebbe comunque significativa ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato.

**11.5** Anche sotto tale aspetto, non sono in specie riuniti i presupposti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato.

## **12.**

In virtù di quanto sopra esposto, i ricorsi non meritano tutela e le decisioni impugnate vanno confermate.

## **13.**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali presentata nelle procedure D-2263/2017, D-2264/2017 è divenuta senza oggetto.

## **14.**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.—, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

## **15.**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno

abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Le procedure D-2265/2017, D-2263/2017 e D-2264/2017 sono congiunte.

**2.**

I ricorsi sono respinti.

**3.**

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

**4.**

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: